Csm Roma 15/11/2013
Protocollo P 19950/2013

G. Mi

Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. Ministro
della Giustizia
ROMA

Al Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA

Al Procuratore Generale
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
ROMA

Ai Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Al Procuratore Nazionale
Antimafia
ROMA

Ai Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali
LORO SEDI

Ai Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Csm Roma 15/11/2013
Protocollo P 19950/2013

G. Mi

Ai Procuratori
della Repubblica presso i
Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 1049/VV/2013 - Modifica della risoluzione del CSM in data 13 marzo 2008, "Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal Decreto Legislativo 160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 13 novembre 2013, ha adottato la seguente delibera:

"L'art. 19 del Decreto Legislativo n. 160 del 30 gennaio 2006, come modificato dall'art. 5 della legge 30 luglio 2007 n. 111, ha introdotto, per i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado, nuove regole per il periodo di permanenza nella stessa posizione tabellare, per quanto riguarda gli uffici giudicanti, o nel medesimo gruppo di lavoro, per quanto riguarda gli uffici requirenti.

La norma ha previsto che tale periodo è stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio Regolamento, indicando, però, un termine ricompreso tra un minimo di cinque anni ed un massimo di dieci anni per la permanenza massima.

Il Consiglio ha provveduto in materia con proprio Regolamento, approvato con Risoluzione del 13 marzo 2008, adeguando il principio generale alle diverse realtà giudiziarie in ragione di dimensione e tipologia dell'ufficio.

Relativamente al computo dei termini di permanenza, il Consiglio, nell'art. 4, primo comma, del citato Regolamento, ha disposto che il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi determina l'efficacia sospensiva dei termini di permanenza massima. Per ragioni di simmetria, la medesima normativa si applica anche ai periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, nonché in applicazione a tempo pieno in altri uffici o in altri incarichi nello stesso ufficio e in supplenza a tempo pieno, sia nell'ambito dello stesso ufficio che in ambito infradistrettuale.

Si riporta il testo vigente della norma in esame:

""*1. Il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi, i periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, in supplenza e in applicazione a tempo pieno determinano l'efficacia sospensiva dei termini di permanenza massima*"".

In una prima interpretazione di tale disposizione e in occasione di una risposta a quesito (delibera del 22 luglio 2009), il Consiglio ha ritenuto che la norma fosse esaustiva e di stretta applicazione, dunque non suscettibile di interpretazioni estensive tese a sospendere i termini di permanenza massima per periodi di congedo diversi da quelli indicati, come, per esempio, quelli goduti per ferie.

Con delibera del 23 ottobre 2013, acquisito il parere della Commissione Pari Opportunità, il Consiglio ha ritenuto che <<*il periodo di astensione facoltativa per maternità inferiore ai tre mesi è idoneo a produrre efficacia sospensiva dei termini di cui all'art. 2 del regolamento CSM del 13 marzo 2008 qualora - anche se intervallato da ferie e/o malattie, unito al periodo di astensione obbligatoria - determini una assenza continuativa dal lavoro per maternità nel complesso superiore ai tre mesi, e per tutto il periodo di assenza, escluso quello per ferie e malattia, trattandosi di "eventi" non estranei al normale svolgimento del rapporto di servizio, né normalmente idonei a*

Csm Roma 15/11/2013
Protocollo P 19950/2013

determinare l'interruzione dell'esercizio dell'attività giudiziaria per un significativo periodo di tempo>>.

Il Consiglio ha recepito quanto indicato dal Comitato Pari opportunità in ordine alla possibilità, in coerenza con la *ratio* della norma vigente, di una estensione <<*dell'efficacia sospensiva ai casi di assenza per maternità che, pur se imputabili ad aspettativa facoltativa inferiore a tre mesi, abbiano in concreto avuto l'effetto di determinare una complessiva assenza dal servizio superiore ai tre mesi: in simili casi, infatti, si raggiunge comunque l'effetto di una assenza medio-lunga e continuativa dall'attività giudiziaria che non può qualificarsi in termini di "temporaneità", e che viceversa certamente realizza, in concreto, le condizioni poste a fondamento del riconoscimento dell'efficacia sospensiva del termine della decennalità*>> ([1]).

([1]) Si riporta il citato parere.

" Il Comitato per le Pari Opportunità, vista la delibera con la quale la Settima Commissione, nella seduta del 17 gennaio 2013, ha disposto di richiedere al Comitato per le Pari opportunità un parere sul quesito formulato dalla dott.ssa DONOFRIO, diretto a conoscere se si possa escludere tutto il periodo di assenza continuativa per maternità (dovuto a gravidanza a rischio, astensione obbligatoria e astensione facoltativa per periodi inferiori a tre mesi) dal computo del termine di permanenza decennale nell'ufficio di appartenenza;

preso atto del parere espresso il 21 gennaio 2013 dal Consiglio Giudiziario di Bologna, recependo quello formulato dal Comitato Pari Opportunità presso lo stesso Consiglio in data 17.12.2012;

osserva

1. L'istituto della decennalità è disciplinato in via secondaria dal regolamento approvato con Risoluzione del CSM del 13 marzo 2008 che, all'art. 4, testualmente prevede:

"1. Il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi, i periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, in supplenza e in applicazione a tempo pieno determinano l'efficacia sospensiva dei termini di permanenza massima.

2. Il magistrato trasferito a seguito del superamento dei termini massimi di cui all'art. 2 può tornare nella medesima posizione tabellare o nello stesso gruppo di lavoro soltanto dopo che siano trascorsi
cinque anni dalla presa di possesso nel nuovo incarico".

3. Come già chiarito nel parere del CPO del 21.4.2004, recepito nella delibera CSM dell'8.2.2006, il limite di permanenza nel medesimo posto tabellarmente individuato presuppone l' esercizio concreto di medesime funzioni, come pure l'esigenza di evitare rischi di "incrostazioni di potere" richiede che tale potere venga in concreto esercitato. Sulla base di tali considerazioni, nella distinzione fra situazioni che possono avere effetti sospensivi del computo dei termini di decennalità e situazioni che risultano al contrario ininfluenti, la normativa secondaria ha individuato – quale presupposto minimo imprescindibile per la loro valutazione ai fini del computo o meno nel termine decennale - l'assenza totale e continuativa, per un certo lasso di tempo, di attività giudiziaria: l'istituto della decennalità presuppone infatti un giudizio di "sostanziale" continuità nell'esercizio di una specifica assegnazione tabellare, con la conseguenza che appare corretto riconoscere efficacia sospensiva del termine di permanenza solo a quelle assenze dall'attività giudiziaria che, rapportate al periodo di decennalità complessivamente inteso, siano in grado di determinarne un' interruzione per un apprezzabile periodo di tempo.

4. La normativa secondaria sopra richiamata, con riferimento all'assenza per aspettativa facoltativa, ha individuato tale periodo in quello "superiore a tre mesi". Tale termine è stato evidentemente determinato sul presupposto che il lasso di tempo di mancato esercizio dell'attività giudiziaria per periodo inferiore e le modalità organizzative cui l'ufficio di regola ricorre per farvi fronte, non permettono di ritenere che, in concreto, si sia realizzata alcuna interruzione dell'attività giudiziaria apprezzabile nei termini di cui si è detto.

5. Individuata la ratio della previsione dell'art. 4 cit. e delle limitazioni in esso previste, appare del tutto coerente con le finalità della norma un'estensione dell'efficacia sospensiva ai casi di assenza per maternità che, pur se imputabili ad aspettativa facoltativa inferiore a tre mesi, abbiano in concreto avuto l'effetto di determinare una complessiva assenza dal servizio superiore ai tre mesi: in simili casi, infatti, si raggiunge comunque l'effetto di una assenza medio-lunga e continuativa dall'attività giudiziaria che non può qualificarsi in termini di "temporaneità", e che viceversa certamente realizza, in concreto, le condizioni poste a fondamento del riconoscimento dell'efficacia sospensiva del termine della decennalità.

6. Appaiono dunque condivisibili le argomentazioni del parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Bologna e dal locale CPO che, evidenziando la necessità di salvaguardare il principio di tutela della maternità e della madre lavoratrice, suggerisce una interpretazione dell'art. 4 "in bonam partem" in modo da riconoscere un effetto interruttivo del limite di permanenza decennale a tutto il periodo di assenza per maternità, dovuta ad astensione obbligatoria e a quella facoltativa, anche se inferiore ai tre mesi, qualora, sebbene intervallata da ferie e/ o malattia, l'assenza determini comunque una sospensione dell'attività lavorativa superiore ai tre mesi, "trattandosi di assenza continuativa per maternità, con esclusione delle assenza per ferie e malattie".

Ritiene quindi il CPO che sul punto si renda necessaria un' integrazione dell'art. 4 reg. cit.

Csm Roma 15/11/2013
Protocollo P 19950/2013

In tale delibera il Consiglio ha riservato la modifica del testo del citato art. 4, primo comma, in linea con i principi espressi nel parere del Comitato Pari opportunità.

E' necessario, quindi, modificare la norma in esame prevedendo l'efficacia sospensiva dei termini di permanenza massima nella stessa posizione tabellare in tutti quei casi in cui si determini un'assenza del magistrato nell'esercizio delle funzioni proprie (ovvero nella sua posizione tabellare) che, rapportata al periodo di decennalità complessivamente inteso, determini un'interruzione per un apprezzabile periodo di tempo.

Per ragioni di simmetria con i casi già espressamente previsti dalla normativa vigente e rispettando la stessa *ratio* della disposizione, tale periodo di interruzione deve prevedersi sempre come superiore a tre mesi.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di modificare l'art. 4, comma 1, del Regolamento CSM del 13 marzo 2008 nei seguenti termini:

""*1. Determinano l'efficacia sospensiva dei termini di permanenza massima nella stessa posizione tabellare:*

a) il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi;

b) il periodo di astensione facoltativa per maternità qualora, anche se intervallato da ferie e/o malattie, unito al periodo di astensione obbligatoria, determini una assenza continuativa dal lavoro per maternità nel complesso superiore ai tre mesi;

c) i periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, in supplenza e in applicazione a tempo pieno".

[redacted] SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

Tanto premesso, il Comitato per le pari opportunità in magistratura
delibera di rispondere al quesito nei seguenti termini:
deve ritenersi che il periodo di astensione facoltativa per maternità inferiore sia idoneo a produrre efficacia sospensiva dei termini di cui all'art. 2 del regolamento CSM del 13 marzo 2008 qualora, anche se intervallato da ferie e/o malattie, unito al periodo di astensione obbligatoria, determini una assenza continuativa dal lavoro per maternità nel complesso superiore ai tre mesi, e per tutto il periodo di assenza, escluso quello per ferie e malattia, trattandosi di "eventi" non estranei al normale svolgimento del rapporto di servizio, né normalmente idonei a determinare l'interruzione dell'esercizio dell'attività giudiziaria per un significativo periodo di tempo.
Appare dunque opportuno integrare l'art. 4 del reg. cit. con una esplicita previsione indicativa di tale deroga alla decorrenza del termine massimo di permanenza di cui all'art. 2 reg. cit..".